SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 settembre 1998.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Alexandra Claudia Juster, nata a Vienna il 12 ottobre 1968, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «avocat» di cui è in possesso dal dicembre 1997, come attestato dall'Ordre des Avocats de Paris, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» in data 11 marzo 1993 presso l'Università degli studi di Ferrara;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Alexandra Claudia Juster, nata a Vienna il 12 ottobre 1968, cittadina austriaca, è riconosciuto il titolo professionale di «avocat» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 9 settembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8167

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 1998.

Modificazioni all'ordinamento di alcuni uffici doganali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994 concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, come da ultimo stabilito con il decreto ministeriale 13 novembre 1994;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta dell'11 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la sezione doganale «Viaggiatori», dipendente dalla dogana di Domodossola.

Art. 2.

La sezione doganale di Lignano, dipendente dalla dogana di Porto Nogaro, è trasformata in posto doganale.

Art. 3.

Sono soppresse:

a) la sezione doganale di «Domo II», dipendente dalla dogana di Domodossola;

b) la sezione doganale «Pacchi postali», dipendente dalla dogana di Bari;

c) la sezione doganale «Pacchi postali», dipendente dalla dogana di Brindisi;

d) la sezione doganale «Pontile Vittorio Emanuele», dipendente dalla dogana di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A8168

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 agosto 1998.

Norme per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'Euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare l'art. 40, comma 2, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998 con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1992 riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici e successive modificazioni;

Visti gli articoli 104 e 109E della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base ai quali è vietato l'acquisto diretto presso gli Stati membri della Comunità di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardante l'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, nono comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei B.O.T. a partire dal 22 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 22 settembre 1998, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti del Direttore generale del Tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalità stabilite nel presente decreto.

Per ciascuna tipologia di titolo emesso è possibile effettuare riaperture in tranches.

Le emissioni di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti del Direttore generale del Tesoro concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni tipologia di titolo, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, determinato ai sensi del successivo art. 14.

Art. 3.

I buoni possono essere sottoscritti per l'importo minimo di cinque milioni; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a 365 giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti degli intermediari autorizzati dalla normativa vigente.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

Le richieste degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a lire tre miliardi.

Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande saranno escluse dall'asta.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione, a partire da quella a prezzo più alto, fino a concorrenza dell'importo offerto.

Art. 7.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax. La suindicata forma di «recovery» è disciplinata nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 8.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, sono eseguite nei locali della Banca d'Italia le operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 10.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a contabilizzare gli interessi pagati in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti del Direttore generale del Tesoro di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi.

Art. 12.

L'assegnazione dei B.O.T. è effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

È consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da inviare tramite rete nazionale interbancaria.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi più vantaggiosi per l'amministrazione.

Art. 13.

L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 14.

L'ammontare degli interessi sui B.O.T. — corrisposti anticipatamente — è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella tranche medesima.

Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Art. 15.

È abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, nonché i decreti ministeriali 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e 3 settembre 1983, 10 settembre 1986 e 16 luglio 1991, in materia di caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i Servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8175

DECRETO 3 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Viste le delibere del 29 maggio 1998 e 5 giugno 1998 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 (ex art. 13), 17 (ex art. 14), 18 (ex art. 15), 19 (ex art. 16), 20 (ex art. 17), 21 (ex art. 18), 22 (ex art. 19), 23 (ex art. 20) dello statuto, nonché l'inserimento nello statuto medesimo degli articoli 13, 14 e 15;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 (ex art. 13), 17 (ex art. 14), 18 (ex art. 15), 19 (ex art. 16), 20 (ex art. 17), 21 (ex art. 18), 22 (ex art. 19), 23 (ex art. 20) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova. Sono altresì approvati gli articoli 13, 14 e 15 di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

TITOLO SECONDO

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6.

Comma 1.

Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio generale;

b) il comitato di gestione;

c) il presidente;

d) il collegio sindacale;

e) il segretario generale.

Art. 7.

Consiglio generale

Comma 1.

Il consiglio generale è composto da 22 consiglieri.

Comma 2.

I consiglieri vengono nominati come segue:

(omissis);

l) due tra i professionisti residenti nella provincia di Padova ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia. Le categorie professionali sono designate di volta in volta dal consiglio generale della Fondazione e la nomina è fatta dal presidente dell'Ordine;

(omissis).

Comma 3.

Il consiglio generale nomina fra i propri componenti il presidente e due vice presidenti: due dei tre fra i cittadini residenti in provincia di Padova e uno dei tre fra i cittadini residenti in provincia di Rovigo.

Comma 4.

La nomina di ciascun consigliere, di cui alle precedenti lettere da *e)* ad *m),* avviene su lista di tre nomi proposta dal consiglio generale della Fondazione. Al fine di favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione, lo stesso consiglio sceglierà i candidati prevalentemente tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza nei medesimi settori.

Comma 5.

La nomina a componente il consiglio generale non comporta rappresentanza degli enti od organi dai quali essa proviene.

Comma 6.

I componenti il consiglio generale debbono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, artistiche, culturali e scientifiche.

Comma 7.

Si applicano ai componenti il consiglio generale le norme in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Art. 8.

Comma 1.

Ai componenti il consiglio generale si applicano le disposizioni normative *pro-tempore* vigenti in materia di cumulo con altre cariche.

Comma 2.

Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di componente il consiglio generale è cumulabile con quella di componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.

Comma 3.

Non possono far parte del consiglio generale:

a) i membri del parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale o di altri organi di Governo o rilevanza costituzionale, oppure coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei dodici mesi precedenti alla nomina;

(omissis).

Art. 9.

Comma 1.

I componenti il consiglio generale restano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati. Il presidente e i vice presidenti durano nella carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.

Comma 2: invariato.

Comma 3.

Il presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza dalla carica di un componente il consiglio generale ovvero non appena abbia conoscenza della sua cessazione per qualsiasi motivo, deve chiedere all'ente o all'organo competente la nomina del sostituto.

Comma 4.

Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza della carica ovvero, nel caso di cessazione anticipata dalla carica, dalla richiesta del presidente, la nomina è demandata, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, al consiglio generale della Fondazione.

Comma 5.

Successivamente alla nomina, il presidente invita l'interessato a presentare alla Fondazione la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 7 e l'attestazione dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8. La mancanza dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e/o la presenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 costituisce causa di impedimento all'assunzione della carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio generale.

Comma 6: invariato.

Comma 7.

La mancanza dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e/o il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica che viene dichiarata dal consiglio generale.

Comma 8.

Il componente il consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, o comunque per oltre sei mesi, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente. La decadenza è dichiarata dal consiglio generale.

Comma 9.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al presidente del consiglio della Fondazione, il quale provvederà ad informare il consiglio generale alla prima riunione.

Comma 10.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo restano in carica un quinquennio.

Art. 10.

Comma 1.

Il consiglio generale definisce le linee programmatiche di intervento e formula gli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione.

Comma 2.

Sono di esclusiva competenza del consiglio generale, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto;

l'approvazione e la modifica del regolamento dell'attività istituzionale;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la determinazione della lista di nominativi per la nomina dei consiglieri, secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 4;

la nomina del presidente e dei vice presidenti e dei componenti il comitato di gestione;

la designazione di componenti il consiglio generale ed il collegio sindacale nelle ipotesi di cui all'art. 9, comma 4 e all'art. 17, comma 10;

la costituzione di comitati tecnici e scientifici, ai sensi dell'art. 11;

la determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti il consiglio generale e ai sindaci;

la dichiarazione di decadenza dei componenti il consiglio, dei sindaci e del segretario generale;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate direttamente dalla Fondazione;

l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la destinazione degli avanzi o la sistemazione dei disavanzi di gestione;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali di cui alle finalità istituzionali, stabilendo l'assegnazione delle risorse disponibili nei diversi settori di intervento;

l'approvazione di iniziative riguardanti l'attività istituzionale il cui importo unitario superi un ventesimo delle somme destinate per fini istituzionali così come definite nel bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 11.

Comma 1.

Il consiglio generale, ove lo ritenga opportuno, può costituire comitati tecnici e scientifici, formati da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei campi di intervento della Fondazione, chiamando a farne parte anche elementi esterni al consiglio generale.

Comma 2.

I comitati tecnici e scientifici sono organi di consulenza; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento, nonché i compensi da riconoscere ai suoi componenti, sono definiti dal consiglio generale.

Comma 3.

Il consiglio generale ed il comitato di gestione possono invitare ad assistere alle loro riunioni uno o più componenti i comitati.

Art. 12.

Comma 1.

Il consiglio generale, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno sette componenti il consiglio o il collegio sindacale.

Comma 2.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o telefax, almeno sette giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio generale ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telefax, senza rispettare il suddetto termine.

Comma 3: invariato.

Comma 4: invariato

Comma 5.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o dal consigliere anziano, con la medesima procedura prevista dal comma 3 dell'art. 16 del presente statuto.

Comma 6.

Il consiglio generale dispone in ordine alla partecipazione alle proprie riunioni del segretario generale, per le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'art. 19; in caso di mancanza o impedimento, il consiglio può invitare chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal citato articolo.

Comma 7.

Il verbale della seduta del consiglio generale è redatto dal segretario nominato, anche per la sola riunione, dallo stesso consiglio anche al di fuori dei propri componenti; il verbale è firmato dal presidente e dal segretario che lo ha redatto. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal segretario.

Art. 13.

Comitato di gestione

Comma 1.

Il comitato di gestione è composto:

a) dal presidente e dai vice presidenti del consiglio generale;

b) da 4 membri nominati dal consiglio generale fra i propri componenti di cui due residenti in provincia di Padova e due in provincia di Rovigo.

Comma 2.

I componenti il comitato di gestione durano in carica due anni e possono essere confermati sino a che perduri il loro incarico di consiglieri.

Comma 3.

La cessazione per qualsiasi causa del mandato di componente il consiglio generale determina automaticamente la cessazione dalla carica di componente il comitato di gestione.

Comma 4.

Il componente il comitato che non interviene alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, o comunque per oltre sei mesi, decade dalla carica.

Comma 5.

Qualora prima del compimento del biennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del comitato, il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento del biennio suddetto.

Art. 14.

Comma 1.

Il comitato di gestione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli attribuiti al consiglio generale ai sensi del comma 2 dell'art. 10.

Comma 2.

Il comitato di gestione può delegare proprie attribuzioni al presidente e, su proposta di quest'ultimo, al segretario generale, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo comitato delle decisioni assunte.

Art. 15.

Comma 1.

Il comitato di gestione si riunisce di regola una volta al mese, nonché ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto da tre suoi componenti secondo le modalità di convocazione stabilite dal comitato medesimo.

Comma 2.

Le riunioni del comitato di gestione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 16 del presente statuto.

Comma 3.

Per la validità delle riunioni del comitato di gestione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Comma 4.

Il verbale della riunione del comitato di gestione è redatto dal segretario nominato dal comitato medesimo anche al di fuori dei propri componenti; il verbale è firmato dal presidente e dal segretario che lo ha redatto.

Comma 5.

Il comitato di gestione dispone in ordine alla partecipazione alle proprie riunioni del segretario generale, per le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'art. 19; in caso di mancanza o impedimento, il comitato può invitare chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal citato articolo.

Art. 16 (ex 13).

Presidente

Comma 1: invariato.

Comma 2.

Fermo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14, in caso di improrogabile urgenza, il presidente adotta i provvedimenti necessari, riferendone all'organo competente nella prima riunione.

Comma 3.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente che è stato nominato fra i residenti in provincia di Rovigo, qualora il presidente sia stato nominato fra residenti in provincia di Padova; oppure il più anziano fra i due vice presidenti nominati fra i residenti in provincia di Padova, qualora il presidente sia stato nominato tra i residenti in provincia di Rovigo; in caso di assenza o impedimento, oltre che del presidente, anche del vice presidente come dianzi indicato, adempie le funzioni di presidente l'altro vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi il consigliere più anziano. Si intende per vice presidente più anziano il vice presidente che ha maggiore anzianità nella carica di vice presidente; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età. Si intende per consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio generale; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Comma 4: invariato.

Comma 5: invariato.

Art. 17 (ex 14).

Collegio sindacale

Comma 1: invariato.

Comma 2: invariato.

Comma 3: invariato.

Comma 4: invariato.

Comma 5: invariato.

Comma 6: invariato.

Comma 7: invariato.

Comma 8: invariato.

Comma 9: invariato.

Comma 10.

Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza della carica ovvero, nel caso di cessazione anticipata dalla carica, dalla richiesta del presidente, la nomina è demandata, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, a consiglio generale della Fondazione.

Comma 11.

Successivamente alla nomina, il presidente invita l'interessato a presentare alla Fondazione la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo e l'attestazione dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma 3 e/o la presenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 costituisce causa di impedimento all'assunzione della carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio generale.

Comma 12.

La mancanza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo e/o il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica che viene dichiarata dal consiglio generale.

Comma 13.

Il sindaco che, senza giustificare l'assenza, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale, del consiglio generale o del comitato di gestione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione, da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio generale. La decadenza è dichiarata dal consiglio generale.

Comma 14: invariato.

Comma 15.

Il sindaco nominato in sostituzione di colui che venisse a mancare per morte, dimissioni od altre cause resta in carica per un triennio.

Comma 16: invariato.

Comma 17.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio generale e del comitato di gestione.

Comma 18: invariato.

Comma 19: invariato.

Comma 20: invariato.

Comma 21: invariato.

Art. 18 (ex 15).

Compensi e rimborsi spese

Comma 1.

Ai componenti il consiglio generale e il collegio sindacale spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

Comma 2.

La misura dell'indennità di carica e le modalità di corresponsione sono determinate dal consiglio generale, sentito il collegio sindacale.

Comma 3: invariato.

Comma 4: invariato.

Comma 5.

Ferma la disciplina del cumulo delle cariche, di cui ai precedenti articoli 8 e 17, il compenso di cui al primo comma è cumulabile con quelli derivanti dalle eventuali cariche in organi di amministrazione e di controllo in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione; tuttavia, ciascun componente il consiglio generale e ciascun sindaco potrà percepire un importo massimo complessivo annuo pari al doppio del compenso più elevato che dovrebbe essergli effettivamente corrisposto per le cariche ricoperte nella Fondazione e nelle società partecipate, dovendo l'eccedenza essere direttamente attribuita alla Fondazione ovvero non pagata dalla stessa Fondazione o comunque riversata alla Fondazione se già percepita.

Comma 6: invariato.

Art. 19 (ex 16).

Segretario generale

Comma 1.

Il consiglio generale nomina il segretario generale, determinando la durata dell'incarico nonché le funzioni che gli vengono delegate.

Comma 2: invariato.

Comma 3.

La mancanza dei requisiti di cui al comma precedente, sopraggiunta nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica che viene dichiarata dal consiglio generale.

Comma 4.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni, se nominato il vice segretario generale ovvero, in difetto di questi o comunque in caso di sua assenza o impedimento, la persona all'uopo designata dal consiglio generale.

Comma 5: invariato.

TITOLO TERZO

PERSONALE

Art. 20 (ex 17).

Personale

Comma 1.

I compiti del personale, il cui rapporto di lavoro è regolato secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato, possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

TITOLO QUARTO

BILANCIO

Art. 21 (ex 18).

Comma 1: invariato.

Comma 2.

Il comitato di gestione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del consiglio generale.

Comma 3 (ex 2).

Entro il mese di luglio di ogni anno, il consiglio generale approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo trasmette, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.

Comma 4 (ex 3): invariato.

Comma 5 (ex 4).

Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione predisposta dal collegio sindacale, il consiglio generale approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre, delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione e trasmette il bilancio medesimo, entro dieci giorni, al Ministero del tesoro.

Comma 6 (ex 5): invariato.

Comma 7 (ex 6).

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti in modo da fornire una chiara e fedele rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

Comma 8 (ex 7): invariato.

TITOLO QUINTO

Art. 22 (ex 19).

Scioglimento ed estinzione

Comma 1: invariato.

Comma 2.

La Fondazione si scioglie oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, anche per deliberazione del consiglio generale, approvata dal Ministro del tesoro.

Comma 3.

In tutte le ipotesi di scioglimento la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori nominati dal consiglio generale, secondo le norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Comma 4: invariato.

Comma 5: invariato.

Comma 6: invariato.

TITOLO SESTO

Art. 23 (ex 20).

Norma transitoria

Comma 1.

L'art. 9, comma 7 e l'art. 17, comma 12 dello statuto non trovano applicazione, per quanto attiene alle situazioni di incompatibilità introdotte dal comma 3 dell'art. 8, ai componenti il consiglio generale ed il collegio sindacale in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche, fino alla scadenza del mandato in corso.

Comma 2.

Le modifiche di cui alla lettera *m)* dell'art. 7, comma 2, entrano in vigore in relazione alla cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato del presidente o dei vice presidenti in carica al 9 dicembre 1997.

98A8169

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 luglio 1998.

Criteri per l'utilizzo dei termini di designazione relativi al prodotto a denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 208/1/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica «Mozzarella di bufala»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993 concernente il riconoscimento della denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana», che ha comportato la abrogazione delle preesistenti disposizioni sulla denominazione tipica «Mozzarella di bufala»;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1987, antecedente al riconoscimento della denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» si è consentito l'utilizzo dell'indicazione merceologica mozzarella anche per formaggi non rispondenti al disciplinare di produzione della denominazione tipica all'epoca vigente;

Considerato che la menzione della materia prima «latte di bufala» accanto al termine «mozzarella» è conforme alle disposizioni di cui all'art. 2.4 del regolamento (CEE) n. 1898/87, secondo il quale l'origine del latte e dei prodotti caseari deve essere specificata se non provengono dalla specie bovina;

Considerato che per la suesposta ragione è opportuno modificare quanto precedentemente disposto al medesimo riguardo con il decreto 10 febbraio 1997;

Considerato peraltro che occorre emanare opportune disposizioni affinché l'utilizzo del termine «mozzarella», unitamente alla specificazione della materia prima utilizzata, nella designazione di prodotti caseari generici non arrechi confusione nello spirito del consumatore nei confronti della denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» così come previsto dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che da un approfondito esame effettuato dalle varie componenti interessate, presso il Ministero per le politiche agricole, è unitamente emersa l'esigenza di riformare è fissare un modo definitivo le forme di designazione consentite per il comparto produttivo in esame;

Decreta:

Art. 1.

Nell'etichettatura di formaggi freschi a pasta filata, derivati da solo latte di bufala, che utilizzino per la loro designazione il termine «mozzarella» ed analoghi, ma non recanti la denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana», non e consentito l'utilizzo della denominazione «mozzarella di bufala» ma è consentito indicare esclusivamente — anche nello stesso campo visivo — la denominazione di vendita «mozzarella» unitamente alla specificazione «di latte di bufala» a condizione che i singoli termini «mozzarella» e di «latte di bufala» vengano riportati in caratteri di uguale dimensione e che tra il termine «mozzarella» e la successiva specificazione «di latte di bufala» compaia l'indicazione di un nome di fantasia o del nome, o ragione sociale, o marchio depositato del fabbricante.

Art. 2.

Al fine di evitare ogni forma di evocazione della denominazione di origine protetta con conseguente confusione nel consumatore, sulle confezioni dei prodotti di cui all'art. 1 non può figurare la riproduzione o imitazione del contrassegno specifico recante la testa di bufala di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993 e al decreto ministeriale 7 aprile 1998, in quanto parte integrante della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana».

Per le medesime motivazioni, le indicazioni dei nomi di fantasia o del nome o ragione sociale o marchio depositato di cui all'art. 1, non devono fare alcun richiamo all'accezione geografica della denominazione protetta e/o riferimenti scritti alla specie dell'animale bufala.

Art. 3.

Il decreto 10 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1997 è abrogato e sono concessi trenta giorni per lo smaltimento degli involucri e degli imballaggi predisposti ai sensi del medesimo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A8209

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Delibera quadro su criteri e modalità di intervento della RIBS S.p.a. - Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23. (Deliberazione n. 43/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, che prevede la costituzione della società finanziaria pubblica «Risanamento agro-industriale zuccheri - RIBS S.p.a.», avente per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero esplicabile mediante la promozione di nuove società, l'acquisizione di partecipazioni azionarie in società esistenti e la concessione di finanziamento agevolati a società a partecipazione RIBS;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, che attribuisce al CIPE il compito di emanare le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2, che modifica la legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, modificata dal decreto-legge 21 dicembre 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, avente per oggetto l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, che prevede l'intervento della RIBS, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, anche per la realizzazione di attività alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, di conversione del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, che modifica, tra l'altro, le norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede l'estensione dell'intervento della RIBS S.p.a. in base alla citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, ad altri settori della produzione agricola;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 132, che autorizza la RIBS S.p.a. ad acquisire e poi cedere partecipazioni a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato, oltre che con le modalità previste dalla citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che all'art. 23 reca integrazioni e modificazioni della legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Vista la propria delibera 12 giugno 1984, con la quale, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, sono state emanate le direttive concernenti gli interventi della RIBS S.p.a.;

Vista la propria delibera 20 dicembre 1990, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero nazionale;

Vista la propria delibera 21 marzo 1997, che prevede che la RIBS S.p.a. possa partecipare ad operazioni di aumento di capitale, ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 132;

Visto il regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli e che abroga la decisione 90/342/CEE;

Visti gli «Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/29/4 del 2 febbraio 1996;

Visto il regolamento CEE n. 1785/81, come modificato dal regolamento CE n. 1101/95;

Visto il Bollettino CE 9-1984 «Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alla partecipazione delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese»;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole (n. 142/AG del 23 febbraio 1998) con la quale viene proposta al CIPE l'approvazione di una delibera-quadro per la determinazione dei criteri e delle modalità d'intervento della RIBS, ai sensi della citata legge n. 266/1997;

Ritenuta la necessità di adeguare le proprie direttive al nuovo ruolo della RIBS S.p.a., con particolare riguardo alla possibilità di operare a condizioni di mercato e di intervenire nell'intero settore dell'agro-industria, predisponendo ed approvando i programmi ed i progetti d'intervento, nel rispetto delle direttive del Ministro per le politiche agricole;

Ritenuto, altresì, che le leggi sopra citate, nel fissare gli obiettivi della finanziaria, implichino il conseguimento di effetti duraturi per lo sviluppo dei settori interessati e dell'occupazione;

Considerato che la citata legge n. 266/1997 prevede che la presente delibera venga comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea;

Tenuto conto della necessità di assicurare un contenimento dei tempi di attuazione degli interventi RIBS;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al tesoro, bilancio e programmazione economica;

Delibera:

A. *Criteri generali.*

1. La RIBS S.p.a. (di seguito RIBS) è una finanziaria, che opera in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e può associarsi con operatori interessati ad avviare o sviluppare l'attività in imprese agro-industriali, come indicato dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700 e seguenti.

La RIBS interviene nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli, perseguendo il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli e privilegiando le iniziative che:

a) contribuiscano al miglioramento economico e ad un nuovo equilibrio nelle filiere agro-industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione, che coinvolgano i diversi livelli delle suddette filiere;

b) abbiano come obiettivi lo sviluppo, o il mantenimento, dei livelli occupazionali diretti ed indotti;

c) prevedano il rafforzamento e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

d) siano localizzate nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5*b;*

e) prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto;

f) presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale;

g) richiedano una minore intensità di agevolazione;

h) comportino un minore impatto ambientale e la produzione o l'utilizzo di energie rinnovabili.

i) presentino la possibilità di promuovere la quotazione in borsa dell'impresa partecipata.

2. La RIBS opera in base a specifici progetti d'investimento, nelle due forme, fra loro non cumulabili, degli interventi agevolati e degli interventi a condizioni di mercato.

Per agevolare investimenti la RIBS, nel consociarsi con i soggetti proponenti l'intervento o nel partecipare al capitale delle imprese, opera con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23.

Nel caso di interventi a condizioni di mercato, la RIBS opera in base alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 132.

La RIBS partecipa al capitale delle imprese, di norma, come socio di minoranza. A seconda di quanto previsto nello specifico progetto, la RIBS può costituire con gli altri operatori nuove società o assumere partecipazioni in imprese già operanti, intervenendo in operazioni di aumento del capitale sociale delle imprese suddette.

In ogni società partecipata, i rapporti tra la RIBS e gli altri soci devono essere definiti in appositi patti parasociali, coerenti con le disposizioni contenute nella presente delibera e con i progetti di cui sopra. La sottoscrizione di tali patti da parte degli altri soci è condizione necessaria perché la RIBS possa procedere agli interventi finanziari previsti dai singoli progetti. In nessun caso i patti parasociali possono contenere clausole che comportino un maggior vantaggio economico o finanziario per i beneficiari rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera.

La RIBS adotta iniziative per diffondere fra i potenziali interessati l'informazione sui servizi da essa erogati e sulle agevolazioni concesse.

3. I progetti sono definiti dalla RIBS e approvati dal consiglio di amministrazione della società. Tali progetti possono avere origine da proposte degli operatori, e/o da studi, anche settoriali, predisposti o commissionati dalla RIBS e approvati preventivamente dal consiglio di amministrazione.

Nella fase istruttoria dei progetti, la RIBS deve verificare la compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza. La RIBS trasmette i progetti approvati dal proprio consiglio di amministrazione al Ministero per

le politiche agricole che provvede a verificarne la rispondenza agli indirizzi del CIPE e alle direttive del Ministro.

La RIBS può partecipare al capitale di società cooperative e di loro consorzi, anche in qualità di socio sovventore ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59; può proporsi, con le modalità previste dalle vigenti normative, come soggetto intermediario di sovvenzione globale; può partecipare a programmi di sviluppo che prevedano la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, quali patti territoriali, intese ed accordi di programma e contratti d'area; può fungere da soggetto attuatore di programmi nazionali e comunitari.

4. La RIBS deve controllare l'esecuzione del programma di investimenti e la gestione delle proprie partecipate, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nei progetti. In particolare la RIBS è tenuta:

a) a designare persone di propria fiducia nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle partecipate;

b) ad acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione delle partecipate;

c) ad ottenere la certificazione del bilancio delle partecipate;

d) a monitorare il perseguimento degli obiettivi più significativi previsti nei progetti di intervento e, in particolare, di quelli relativi ai tempi ed ai costi degli investimenti, di quelli occupazionali e di miglioramento del reddito dei produttori agricoli.

La RIBS presenta annualmente, entro il mese di giugno, al Ministro per le politiche agricole per il successivo inoltro al CIPE, insieme al proprio bilancio, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati dal proprio consiglio di amministrazione.

Tale relazione evidenzierà inoltre:

le notizie più significative sull'andamento economico finanziario ed in genere sull'evoluzione delle società partecipate;

il confronto dei risultati con le previsioni di progetto;

le eventuali problematiche di attuazione;

l'entità e le modalità di utilizzo o d'impegno delle risorse della RIBS nel corso dell'anno precedente;

le risorse disponibili per interventi nell'anno in corso.

In occasione della presentazione al CIPE della relazione annuale sull'attività della RIBS, il Ministro per le politiche agricole proporrà al CIPE eventuali modifiche alla presente delibera che dovessero rendersi necessarie per accrescere l'efficacia operativa della finanziaria o adeguarne gli obiettivi alle esigenze di crescita del sistema produttivo, nonché eventuali indicazioni, anche di natura finanziaria, di cui tenere conto nella impostazione del programma di attività RIBS per l'esercizio successivo.

5. È abrogata la delibera CIPE del 12 giugno 1984.

B. *Aiuti di Stato.*

6. La RIBS può agevolare progetti d'investimento nel settore agro-industriale ai sensi delle leggi 700/1983, 430/1985, 209/1990, 48/1991, 236/1993 e 266/1997.

I progetti prevedono la partecipazione, di norma di minoranza, al capitale sociale dell'impresa e l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni a tasso agevolato: la dimensione dell'aiuto, ai fini del calcolo dell'Equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.), si determina tenendo conto sia della partecipazione al capitale che del mutuo agevolato.

Il calcolo dell'E.S.L. considera anche eventuali altre agevolazioni previste nel progetto, o comunque ottenute o richieste dalla impresa partecipata per la realizzazione degli investimenti indicati nel progetto stesso. In ogni caso l'intervento della RIBS — anche se relativo, per la stessa impresa, a più fasi successive — non deve superare complessivamente il 75% di E.S.L. nelle aree obiettivo 1 ed il 55% nelle altre aree, né comunque i limiti di intensità di aiuto definiti dalla normativa comunitaria.

La partecipazione della RIBS al capitale è temporanea (con un massimo di 5 anni, elevabile a 15 anni se produttori agricoli, singoli o associati, acquisiscono, entro la fine del primo anno, detenendolo poi per l'intero periodo, almeno il 10% del capitale sociale).

Il periodo di partecipazione della RIBS decorre dal momento in cui il capitale versato dalla finanziaria abbia raggiunto il 25% della quota di spettanza della stessa.

Al termine del periodo d'intervento, la RIBS cede agli altri soci le proprie quote di partecipazione, ad un prezzo pari al valore nominale delle azioni o quote cedute. Al momento della sottoscrizione dei patti parasociali la RIBS ottiene dagli altri soci l'impegno ad adeguare, anteriormente all'uscita della RIBS dalla società, il capitale nominale al valore del patrimonio netto.

Sono ammissibili all'intervento RIBS, secondo le regole ordinarie, anche progetti di nuovi investimenti di imprese nelle quali la RIBS sia già intervenuta o nelle quali sia ancora presente.

I mutui sono agevolati nelle condizioni di rientro (5 anni di preammortamento e 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate) e nel tasso (15% nei primi 5 anni e 60% nei successivi 10 anni del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902). Per i nuovi progetti i tassi di interesse sono ricalcolati, a partire dalla terza rata semestrale, in base alla media dei tassi di riferimento in vigore nei dodici mesi precedenti ad ogni scadenza.

Per i mutui già stipulati al momento della pubblicazione della presente delibera, eventuali decisioni di modifica delle condizioni terranno conto degli orientamenti che il Governo dovesse adottare con riferimento all'insieme degli strumenti del credito agevolato.

7. I versamenti della RIBS in conto capitale e l'erogazione di mutui agevolati devono avvenire in coerenza con quanto previsto nel progetto e in aderenza con le effettive esigenze di realizzazione degli investimenti.

La partecipazione della RIBS al capitale sociale di nuove società e la sottoscrizione di quote di aumento di capitale in imprese già operanti avviene mediante versamento in contanti da parte della RIBS. Gli altri soci partecipano mediante versamento in contanti e conferimento di beni.

I versamenti della RIBS in conto capitale devono essere concomitanti o successivi a quelli degli altri soci.

Il conferimento di beni da parte degli altri soci è ammesso purché si tratti di beni essenziali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Beni di proprietà di società sottoposte a procedure concorsuali, ivi comprese quelle in amministrazione straordinaria, possono essere oggetto di vendita, non di conferimento, anche nella forma di cessione di aziende, di complessi aziendali o di rami di azienda. La valutazione dei beni conferiti o venduti alle nuove società avviene sulla base del valore di mercato dei beni stessi, delle prospettive di reddito conseguibili e degli investimenti necessari per ottenere reddito, tenendo presente, in particolare, per le imprese in amministrazione straordinaria, le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, nella legge 8 giugno 1984, n. 212.

Gli altri soci delle imprese partecipate dalla RIBS devono impegnarsi all'acquisto delle azioni o delle quote di quest'ultima, al termine del periodo di intervento, come previsto al punto 6, garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile alla RIBS di vendita di tante loro azioni o quote che, sommate a quelle di proprietà della finanziaria, siano pari almeno al 51% dell'intero capitale sociale: tale mandato deve essere assistito da pegno a favore della RIBS sulle azioni o quote suddette.

Nel caso la RIBS partecipi a società cooperative, idonea garanzia può essere rappresentata almeno dalla costituzione di un apposito fondo, alimentato dagli utili di gestione e finalizzato al rimborso delle quote della RIBS al termine del periodo previsto nel piano.

8. La RIBS può stipulare con le proprie partecipate contratti di finanziamento alle condizioni di cui al punto 6.

Per le iniziative che possono usufruire anche di altre misure di aiuto pubblico, regionale, nazionale o comunitario, la RIBS è autorizzata, nell'ambito dei propri interventi, ad anticipare alle partecipate, sotto forma di finanziamento agevolato con le modalità previste al punto 6, i contributi dalle stesse richiesti a tale titolo, a condizione che anche l'agevolazione determinata da tale anticipazione rientri nei limiti di E.S.L.

I finanziamenti concessi dalla RIBS devono essere assistiti da idonee garanzie reali e personali, ivi comprese le ipoteche di primo grado sui cespiti realizzati dalle imprese partecipate dalla RIBS stessa: per interventi da realizzare in società ove la maggioranza del capitale sociale sia di proprietà di produttori agricoli e che operino nelle aree dell'obiettivo 1, 2 e 5*b,* le garanzie possono essere limitate alle sole ipoteche di primo grado su cespiti delle partecipate.

9. Per i fini indicati all'art. 23, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, la RIBS predisporrà e trasmetterà al Ministero per le politiche agricole apposita scheda di valutazione. La scheda conterrà almeno gli elementi d'informazione di seguito indicati:

a) descrizione sintetica e motivazione dell'intervento;

b) indicazione dettagliata degli investimenti e loro articolazione temporale;

c) copertura finanziaria degli investimenti;

d) rispondenza dell'intervento ai criteri di investimento produttivo;

e) analisi del mercato di riferimento e sbocchi commerciali per ciascun prodotto;

f) capacità di trasformazione e di commercializzazione nella situazione prima e dopo la realizzazione dell'intervento;

g) capacità dell'azienda di competere sul mercato ed espandersi a seguito dell'intervento della RIBS;

h) indicatori economici e finanziari diretti a dimostrare la solidità dell'impresa;

i) redditività dell'impresa e sua capacità, attraverso l'autofinanziamento, di far fronte agli impegni finanziari assunti verso la RIBS;

j) ricadute occupazionali dirette sull'impresa ed indotte nei settori agricolo e dei servizi;

k) caratteristiche del progetto sotto il profilo ambientale, energetico e tecnologico;

l) vantaggi per i produttori agricoli;

m) in caso di conferimento di beni da parte degli altri soci, relazione che dimostri la natura essenziale degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano e la metodologia utilizzata per stimare il valore dei beni conferiti;

n) coerenza del progetto con la normativa nazionale e comunitaria nonché con i programmi regionali ed in particolare rispondenza dell'investimento alle disposizioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza, ai massimali di E.S.L. ed alle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole;

o) ricognizione dei precedenti aiuti di Stato ricevuti dal beneficiario a qualsiasi titolo in relazione al progetto in esame;

p) impegno da parte del beneficiario a rispettare i contenuti dei relativi accordi interprofessionali.

10. La base dell'insieme di spese ammissibili, su cui è calcolata la percentuale di aiuto in termini di E.S.L., è formata da fabbricati e loro pertinenze, macchinari ed attrezzature e, qualora valutati indispensabili per il successo dell'impresa, beni immateriali, quali know-how, software, reti commerciali e di distribuzione e spese per la propaganda. Sono escluse le spese di pubblicità diretta sui marchi detenuti dall'impresa che presenta il progetto.

I progetti devono rispondere ai requisiti già descritti in materia di tipologia di investimenti finanziabili, rispetto dei limiti di E.S.L. e modalità finanziarie dell'intervento.

I progetti possono prevedere il ricorso ad altre fonti di finanziamento pubblico, regionali, nazionali o comunitarie, nel rispetto dei limiti di E.S.L. sopra citati: a tal fine, la RIBS può coordinare il suo intervento con i soggetti preposti alla gestione ed al coordinamento delle suddette altre fonti, allo scopo di contribuire all'accelerazione di spesa dei fondi comunitari.

C. *Interventi non configurabili quali aiuti di Stato.*

11. La RIBS può programmare e realizzare interventi a condizioni di mercato, ai sensi dell'art. 2, comma 132, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nel rispetto delle norme vigenti nell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza.

Questa tipologia di intervento, che prevede l'ingresso della RIBS nel capitale sociale di imprese agroindustriali esistenti o la costituzione di nuove società, è destinata ad imprese di cui sia possibile prevedere, in base ai dati forniti dai soggetti interessati ed alle valutazioni effettuate dalla RIBS per la predisposizione dei progetti, il consolidamento ed il miglioramento della posizione competitiva sul mercato e l'incremento delle capacità di sviluppo, in un quadro di redditività presente e futura.

Agli interventi non configurabili quali aiuti di Stato la RIBS non potrà destinare di norma oltre il 30% degli impieghi annui né comunque più del 20% degli impieghi totali.

12. Per i fini indicati all'art. 23, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, la RIBS predisporrà e trasmetterà al Ministero per le politiche agricole apposita scheda di valutazione. La scheda conterrà almeno gli elementi d'informazione di seguito indicati:

a) descrizione sintetica dell'intervento;

b) motivazioni della richiesta di intervento ed obiettivi aziendali;

c) indicazione dettagliata degli investimenti e loro articolazione temporale, se previsti;

d) copertura finanziaria degli investimenti, se previsti;

e) durata della presenza della RIBS nel capitale ed evoluzione della situazione patrimoniale e del risultato economico della società in conseguenza dell'intervento della RIBS;

f) indicatori economici e finanziari diretti a dimostrare la solidità dell'impresa;

g) valutazione del rendimento atteso per il capitale investito dalla RIBS e confronto con le condizioni e le prospettive del mercato, con riferimento al mercato dei capitali;

h) condizioni di vendita delle azioni della RIBS e relativi impegni dei soci;

i) situazione del mercato di riferimento per la società proponente e sua possibile evoluzione;

j) capacità dell'azienda di competere sul mercato ed espandersi a seguito dell'intervento della RIBS;

k) capacità di trasformazione e di commercializzazione nella situazione prima e dopo la realizzazione dell'intervento;

l) ricadute occupazionali dirette sull'impresa ed indotte nei settori agricolo e dei servizi;

m) caratteristiche del progetto sotto il profilo ambientale, energetico e tecnologico;

n) vantaggi per i produttori agricoli;

o) coerenza del progetto con le direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole;

p) impegno da parte del beneficiario a rispettare i contenuti dei relativi accordi interprofessionali, se esistenti.

I progetti devono prevedere che la RIBS assuma partecipazioni di minoranza in imprese agro-industriali a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipuli appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnino a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal progetto, e comunque non oltre i cinque anni dall'acquisto della partecipazione, le azioni o quote sociali di proprietà della RIBS.

L'intervento della RIBS avviene attraverso versamento di aumenti di capitale sociale nelle imprese, concomitanti e non con quelli degli altri azionisti; il prezzo della quota azionaria acquisita dalla RIBS e, quindi, il relativo versamento di capitale non può essere superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa acquisita al momento dell'aumento di capitale.

Il prezzo del riscatto delle azioni della RIBS è pari almeno alla quota di patrimonio netto di pertinenza della RIBS stessa al momento della vendita della partecipazione e, quindi, comprende l'incremento di valore dell'impresa (o l'eventuale decremento) verificatosi durante il periodo di partecipazione della RIBS. In caso di intervento congiunto con altre istituzioni finanziarie, le condizioni di uscita potranno essere analoghe a quelle di queste istituzioni, purché non siano penalizzanti nei confronti della RIBS rispetto a quelle sopra descritte.

Gli altri soci delle imprese partecipate dalla RIBS devono impegnarsi all'acquisto delle azioni o delle quote di proprietà di quest'ultima, al termine del periodo di intervento, garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile alla RIBS di vendita di tante loro azioni o quote che, sommate a quelle di proprietà della finanziaria, siano pari almeno al 51% dell'intero capitale sociale: tale mandato deve essere assistito da pegno a favore della RIBS sulle azioni o quote suddette.

Nel caso la RIBS partecipi a società cooperative, idonea garanzia può essere rappresentata almeno dalla costituzione di un apposito fondo, alimentato dagli utili di gestione e finalizzato al rimborso delle quote della RIBS al termine del periodo previsto nel piano.

13. Per gli interventi non configurabili come aiuti di Stato l'intervento della RIBS è subordinato ad una valutazione di redditività attesa del capitale investito non inferiore a quella ottenibile sul mercato dei capitali attraverso impieghi equivalenti.

Nella scelta fra iniziative rispondenti a detto requisito, la RIBS terrà conto dei criteri generali d'intervento indicati al punto 1.

Per i progetti d'investimento in grandi imprese l'intervento della RIBS dovrà essere contemporaneo ad un significativo apporto di capitali da parte di azionisti privati.

RACCOMANDA

Al Ministro per le politiche agricole

– di istituire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, un gruppo di lavoro incaricato di trattare con i competenti uffici della Commissione europea, un progetto di regime quadro relativo alla concessione delle agevolazioni e alle modalità dell'intervento a condizioni di mercato, al fine di assicurare, nel rispetto delle normative comunitarie, la necessaria rapidità di avvio degli interventi della RIBS.

Del gruppo di lavoro faranno parte componenti designati dal Ministero per le politiche agricole, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla RIBS.

Sui risultati dell'attività del gruppo di lavoro il Ministro per le politiche agricole informerà il CIPE entro centoventi giorni dall'istituzione dello stesso.

– di adottare le misure sia organizzative che normative necessarie ad assicurare che la RIBS possa svolgere la propria azione in modo efficace e conforme agli indirizzi recati dalla presente delibera.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 settembre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 277

98A8176

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE E MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 14 settembre 1998, n. **218/E.**

Procedure di recupero delle agevolazioni di cui all'art. 3, commi 85, 86 e 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indebitamente fruite in violazione della regolamentazione comunitaria, concernente specificamente i settori automobilistico, siderurgico soggetto al trattato CECA, della costruzione navale e delle fibre sintetiche. Periodo d'imposta 1996.

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette

Al centro informativo del Dipartimento delle entrate

e, per conoscenza:

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alla Confindustria

Alla Federacciai

All'Ucina

Alla Federchimica-Assofibre

All'Anfia

Alla Confapi

Alle imprese interessate

Premessa.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine l'attività di controllo che dovranno esperire gli uffici con riferimento ai redditi dichiarati per il periodo di imposta 1996 da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, operanti nei settori siderurgico — limitatamente alla parte sottoposta alle previsioni del trattato CECA — della cantieristica navale, delle fibre sintetiche e automobilistico, i quali si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 3, commi da 85 a 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in violazione della specifica regolamentazione comunitaria afferente ciascuno dei predetti settori.

In proposito, si fa innanzitutto rilevare che la sintetica formulazione «*nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea per le diverse aree territoriali di intervento*», contenuta nell'art. 3, comma 85, quarto periodo, della citata legge n. 549 del 1995, deve intendersi nel senso che va comunque assicurato il rispetto della disciplina comunitaria riguardante i predetti settori di attività.

Si richiama quindi l'attenzione degli uffici sulla circostanza che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di controllo della compatibilità delle misure agevolative in discorso, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE in materia di aiuti di Stato, con nota n. SG(97)D/3862 del 21 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 268 del 4 settembre 1997, ha rilevato che le disposizioni contenenti le predette agevolazioni, qualificabili come aiuti di Stato, avrebbero dovuto essere ad essa notificate allo stadio di progetto e che, inoltre, la fruizione delle medesime sarebbe dovuta comunque avvenire nel rispetto delle discipline comunitarie concernenti i settori di attività summenzionati. La Commissione, ritenute non soddisfatte le due condizioni sopra illustrate, ha, quindi, comunicato di avere avviato il procedimento di cui all'art. 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA («codice degli aiuti a favore della siderurgia», che ha sostituito la precedente n. 3855/91/CECA) relativamente al settore della siderurgia ed il procedimento di cui all'art. 93, paragrafo 2, del trattato CE, relativamente agli altri tre settori, allo scopo di valutare la compatibilità con la disciplina comunitaria delle agevolazioni previste dall'art. 3, commi 85 e seguenti, della succitata legge n. 549 del 1995.

Con decisione C(1998) 1434 def. del 13 maggio 1998, adottata con riferimento all'applicazione di dette agevolazioni negli specificati settori, la Commissione, relativamente al settore siderurgico:

- ha rammentato preliminarmente che in base all'art. 4, lettera *c)*, del trattato CECA sono considerati incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio, e di conseguenza aboliti e vietati all'interno della Comunità, gli aiuti o le sovvenzioni accordate dagli Stati membri in qualunque forma;

- ha precisato che la citata decisione n. 2496/96/CECA enuncia in forma tassativa le uniche deroghe a tale generale divieto, permettendo, a talune condizioni, che siano autorizzati aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, per la tutela dell'ambiente ovvero in caso di chiusura di imprese;

- ha ritenuto che le misure agevolative in questione non possano rientrare in alcuna delle predette deroghe;

- ha sancito, pertanto, che l'applicazione alle imprese siderurgiche che agevolazioni in argomento deve essere considerata illegale, in quanto da essa non preventivamente autorizzata e quindi concessa in violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della decisione n. 2496/96/CECA;

- ha deliberato che tale applicazione è incompatibile con il mercato comune del carbone e dell'acciaio, in forza dell'art. 4, lettera *c),* del trattato CECA, non potendo beneficiare di nessuna delle citate deroghe;

- ha imposto, di conseguenza, all'Italia il recupero di tali aiuti concessi a favore delle imprese siderurgiche assoggettate alle norme del trattato CECA, al fine di sopprimere gli effetti derivanti da tali aiuti, il relativo ammontare dovrà essere maggiorato degli interessi maturati dal momento della loro concessione fino alla data di restituzione, al tasso utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti a finalità regionale nel corso del periodo preso in esame.

Relativamente ai settori automobilistico, della cantieristica navale e delle fibre sintetiche, nella predetta decisione, la Commissione:

ha dichiarato che tali aiuti sono comunque illegali, in quanto accordati in mancanza di preventiva autorizzazione, atteso che ad essa esclusivamente compete il potere di valutarne la compatibilità;

ha ingiunto all'Italia di fornire ogni elemento ed informazione utile per permetterle di valutare la compatibilità con il mercato comune, sulla base delle specifiche discipline comunitarie di settore, degli aiuti concessi in forza delle disposizioni di cui al citato art. 3, commi 85 e seguenti, della legge n. 549 del 1995.

Si precisa al riguardo che l'illegalità accertata va intesa soprattutto sotto il profilo formale e non pregiudica la compatibilità sostanziale con le regole comunitarie dell'agevolazione, compatibilità che dovrà infatti essere verificata dalla Commissione sulla base degli elementi che le saranno forniti.

Il termine per ottemperare alla predetta ingiunzione, inizialmente fissato allo scadere di un mese dalla notificazione della decisione del 13 maggio 1998, è stato poi prorogato con lettera della Commissione n. D/52654 del 25 giugno 1998, che ha stabilito che con disposizione ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 settembre 1998, venga previsto che le imprese interessate informino le autorità competenti, entro il 15 ottobre 1998, di aver beneficiato delle agevolazioni in esame e che dette autorità, entro il successivo 30 ottobre 1998, trasmettano alla Commissione gli elementi per la valutazione di compatibilità.

Ciò posto, ferma restando la normale attività di controllo e di recupero delle imposte nei casi di indebita fruizione delle agevolazioni di che trattasi, fondata sul mancato rispetto delle altre previsioni di cui ai commi da 85 a 87 del predetto art. 3, si forniscono di seguito indicazioni operative mirate a disciplinare, in via esclusiva, le procedure da esperire per assicurare il rispetto della citata decisione della Commissione C (1998) 1434 def. del 13 maggio 1998, nonché per il recupero delle imposte non versate per effetto delle agevolazioni in argomento, in tutti i casi in cui esse risulteranno fruite in violazione della specifica normativa comunitaria di settore.

Di seguito vengono indicate le classi e le categorie economiche che potevano avvalersi delle agevolazioni con riferimento a ciascuno dei settori indicati.

Par. 1.

Settore della siderurgia

Per le classi indicate alla lettera *A)* sono ammessi solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera *B),* invece, sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione è subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.

A) Ultima normativa di riferimento: Decisione n. 2496/96/CECA - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, L n. 388 del 28 dicembre 1996.

Classificazione ISTAT 1991:

13.10 «Estrazione di minerali di ferro» (tutta la classe ad eccezione delle piriti);

13.20 «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» (limitatamente al minerale di manganese);

27.10 «Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe (CECA)» (tutta la classe) (*).

B) Ultima normativa di riferimento: «Inquadramento settori non CECA» Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C320 del 13 dicembre 1988.

(*) Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghe, ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato, prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione, acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri), rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più; larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e getti di ghisa, latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

Classificazione ISTAT 1991:

27.22.1 «Produzione di tubi senza saldatura» (tutta la categoria);

27.22.2 «Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili» (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

Come in precedenza illustrato, relativamente all'applicazione delle agevolazioni nei confronti delle imprese operanti nel settore della siderurgia disciplinato dal trattato CECA, la Commissione ha sancito l'obbligo di recupero dell'aiuto, secondo le disposizioni di diritto interno relative al recupero dei crediti dello Stato (art. 2, decisione del 13 maggio 1998). Pertanto i competenti uffici provvederanno secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.

Par. 2.

Settori automobilistico, della costruzione navale delle fibre sintetiche

Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi indicate alla lettera *C)* e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di ECU e che beneficiano di una riduzione di imposta pari o superiore a 5 milioni di ECU, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

C) Ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 97/C279/01 - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C279 del 15 settembre 1997.

Classificazione ISTAT 1991:

34.10 «Fabbricazione di autoveicoli limitatamente a:

fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;

fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

fabbricazione di autobus, filobus;

fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 «Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, fabbricazione di rimorchi e semirimorchi» fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

34.30 «Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori»:

fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;

fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera *D),* sono ammessi solo programmi di investimento che non comportano un aumento della capacità di costruzione dell'unità produttiva interessata, a meno che l'aumento non sia connesso direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, della capacità di costruzione di altri eventuali cantieri interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione. La concessione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione ed all'approvazione da parte di quest'ultima.

D) Ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1904/96 - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 251 del 3 ottobre 1996.

Classificazione ISTAT 1991:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche», limitatamente a:

costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;

costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);

costruzione di draghe a altre navi per lavoro in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;

costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 KW;

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali»: la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1.000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera *E),* sono ammessi solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva dell'unità interessata; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed alla approvazione da parte di quest'ultima.

E) Ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 96/C94/07 - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C94 del 30 marzo 1996.

Classificazione ISTAT 1991:

24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali» (tutta la classe).

Le imprese operanti nei settori di cui al presente paragrafo, che con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1996 si sono attribuite le agevola-

zioni fiscali di cui in premessa, in relazione ad investimenti che rientrano nelle classi indicate alle lettere da *C)* a *E),* hanno usufruito illegalmente di tali agevolazioni, poiché godute, come sopra chiarito, in carenza della prescritta autorizzazione comunitaria preventiva.

Pertanto, le imprese operanti nei settori predetti, nel loro interesse, potranno indirizzare apposita comunicazione, entro il 15 ottobre 1998, al Ministero dell'industria - D.G.S.P.C. Div. X - Via Molise n. 2 - 00187 Roma, per mettere quest'ultimo in condizione di inoltrare all'organismo comunitario, entro il 30 ottobre 1998, ogni elemento utile per consentire la valutazione di compatibilità comunitaria delle agevolazioni in parola.

Si ritiene utile ricordare che, qualora la predetta comunicazione non verrà trasmessa nel termine sopra indicato (15 ottobre 1998), la Commissione europea potrà imporre allo Stato italiano di procedere al recupero delle agevolazioni fiscali di cui si sono avvalse le imprese inadempienti, non avendo ricevuto idonei documenti per formulare il predetto giudizio di compatibilità.

Par. 3.

Modalità di recupero delle imposte a fronte di agevolazioni non spettanti

Relativamente ai soggetti operanti nel settore di cui al paragrafo 1, lettera *A),* tenuto conto del tenore della decisione della Commissione europea C (1998) 1434 def. del 13 maggio 1998, più volte citata, si procederà comunque al recupero delle imposte non versate a fronte delle agevolazioni indebitamente fruite.

Del pari, si procederà al recupero delle imposte non versate nei confronti dei contribuenti operanti nei settori indicati nel paragrafo 2, per i quali — a seguito dell'invio della comunicazione di cui al medesimo paragrafo — la Commissione europea non abbia espresso valutazione favorevole di compatibilità. Di tali contribuenti il centro informativo del Dipartimento delle entrate inoltrerà apposito elenco ai competenti uffici.

Si procederà, inoltre, al recupero delle imposte non versate, se la Commissione europea lo imporrà, nei confronti di quei contribuenti che non abbiano prodotto nei termini la comunicazione di cui al paragrafo 2.

Il recupero delle imposte indebitamente non versate, con riferimento al periodo d'imposta 1996, dovrà essere effettuato, per ciascuno dei tre casi innanzi indicati, ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sugli importi dovuti si applicheranno gli interessi di mora, calcolati dal momento in cui è stata omessa la corresponsione delle imposte sino alla data dell'effettivo versamento delle medesime, al tasso di interesse pari a quello su cui si basa il tasso di riferimento utilizzato nel calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei regimi di aiuti in vigore al momento della suddetta omessa corresponsione. In proposito si segnala che detto tasso di riferimento è stato determinato dalla Commissione europea (e comunicato allo Stato italiano) nelle seguenti misure:

a) 12,37% annuo, per il periodo compreso fra il 1° agosto 1996 e il 31 dicembre 1996;

b) 10,86% annuo, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e il 31 luglio 1997;

c) 8,21% annuo, per il periodo compreso fra il 1° agosto 1997 e il 31 dicembre 1997;

d) 8,20% annuo, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 maggio 1998;

e) 6,95% a decorrere dal 1° giugno 1998.

Troverà, infine, applicazione la previsione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (in tema di sanzioni amministrative), atteso il mancato esplicito rinvio, nelle citate disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 549/1995, alla regolamentazione comunitaria dei settori di attività di che trattasi ed atteso, inoltre, il mancato richiamo della medesima specifica regolamentazione nella circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 e nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi: tutti fatti, questi ultimi, che ragionevolmente integrano cause di non punibilità ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Della presente circolare verrà richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per asicurarne il massino grado di diffusione e conoscenza legale.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
ROMANO

Il direttore generale della Direzione generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

N.B. — In caso di ulteriori osservazioni da parte della Commissione europea si provvederà ad impartire nuove istruzioni con altra circolare.

98A8226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 settembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Claudio Tagliavia, console generale onorario del Regno di Norvegia a Palermo.

98A8170

MINISTERO DELL'INTERNO

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario nei confronti del comune di Ottaviano

Il commissario prefettizio di Ottaviano (Napoli) con deliberazione n. 14 del 14 settembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista inizialmente dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e, successivamente, disciplinata dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Antonio Palmieri, dell'avv. Mario Montefusco e del rag. Ciro Annunziata per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 8420/Gab. del 21 maggio 1998, ha fatto presente che il presidente della commissione suddetta dott. Antonio Palmieri ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico per sopravvenuti impegni di servizio e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Roberto Caruso.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1998 il dott. Roberto Caruso è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Antonio Palmieri.

98A8171

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 settembre 1998

Dollaro USA	1666,17
ECU	1939,59
Marco tedesco	987,77
Franco francese	294,57
Lira sterlina	2796,33
Fiorino olandese	875,83
Franco belga	47,882
Peseta spagnola	11,630
Corona danese	259,10
Lira irlandese	2472,26
Dracma greca	5,748
Escudo portoghese	9,634
Dollaro canadese	1107,31
Yen giapponese	12,542
Franco svizzero	1196,96
Scellino austriaco	140,38
Corona norvegese	221,89
Corona svedese	213,99
Marco finlandese	324,44
Dollaro australiano	995,54

98A8227

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società coopertiva «Co.F.A.M. - Coop. friulana autotrasporto mobili - Soc. coop. a r.l.», in Manzano.

Con deliberazione n. 2361 dd. 24 luglio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Co.F.A.M. - Coop. friulana autotrasporto mobili - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manzano, costituita il 22 dicembre 1984 per regito notaio dott. Catena Alfredo di Buia ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luisa Sarcinelli con studio in Cervignano del Friuli, via Gorizia, 47.

98A8179

Liquidazione coatta amministrativa della società coopertiva «Friulcarne - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 2438 dd. 7 agosto 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Friulcarne - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 2 agosto 1974 per regito notaio dott. Angelo Occhialini di Udine ed ha nominato commissari liquidatori i signori dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16, dott. Marcello Comuzzo, con studio in Udine, via Monrupino n. 2, dott. Luca Vidoni, con studio in Udine, via Ginnasio Vecchio n. 8.

98A8178

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.O.F - Coop. ortofrutticola friulana - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 2360 dd. 24 luglio 1998 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della «C.O.F. - Coop. ortofrutticola friulana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, in liquidazione coatta amministrativa, il rag. Sarasso Lanfranco, residente in Udine, via S. Martino n. 87, in sostituzione del rag. Lucio Leita che ha rinunciato all'incarico.

98A8177

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Ancona, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. P01A - Economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

98A8180

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 484.000**
- semestrale . . . . . **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 396.000**
- semestrale . . . . . **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 110.000**
- semestrale . . . . . **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 102.000**
- semestrale . . . . . **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 260.000**
- semestrale . . . . . **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 101.000**
- semestrale . . . . . **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 254.000**
- semestrale . . . . . **L. 138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.045.000**
- semestrale . . . . . **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 935.000**
- semestrale . . . . . **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**451.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 6 0 9 8 *

L. 1.500